

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

(Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 del 27/11/2017)

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- legge 11/11/1975 n. 584 e successive modifiche ed integrazioni;
- legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale;
- d.p.c.m 14/12/1995;
- accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti);
- Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 , n. 128.

Art. 2 – FINALITÀ

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- b) prevenire l'abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità, che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
- g) far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere ed improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità;
- h) promuovere attività educative, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'istituzione scolastica.

Art. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. E' stabilito il divieto di fumo, **anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali** e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico (cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni).

2. **In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo**, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti e del personale ATA responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.

Art. 4 - DESTINATARI DEL DIVIETO DI FUMO

1. Sono destinatari del divieto di fumo:

- a. il personale docente e ATA;
- b. gli studenti;
- c. i lavoratori titolari di collaborazione coordinata e continuativa e/o incaricati di progetti;
- d. i genitori degli studenti e altri soggetti esterni presenti negli spazi dell'Itet Carducci-Galilei.

Art. 5 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.
2. Il personale incaricato in qualità di responsabile riceverà **apposita disposizione di nomina**.
3. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, c.1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, **sono indicati sugli appositi cartelli** di divieto di fumo.
E' compito dei responsabili preposti: vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto; vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
4. **Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo** di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo.
5. I responsabili preposti incaricati **restano in carica fino** a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Art. 6 –PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 5 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata, previo accertamento della violazione, redigendo apposito verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica (Allegato A).
2. Il verbale viene redatto **in triplice copia**: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto .
3. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
4. In caso di trasgressione **da parte di minore**, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.
5. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

Art. 7 - SANZIONI

1. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€.27,50 a €.275,00**, in forza del disposto dell'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge n. 448/2001, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999.
2. La misura della sanzione è **raddoppiata** qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale (docente e ATA) comunque preposto al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.
5. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto l'infrazione si configura come inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite.
6. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti comporterà la sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di Classe in aggiunta alla sanzione pecuniaria per violazione di un regolamento scolastico.

Art. 8 - PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione, nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981, **entro il termine perentorio di giorni 60** (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione.
2. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il **modello F23 Codice tributo 131T** e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Itet Carducci-Galilei - Verbale N. ____ del ____);
 - b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
 - c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
3. L'interessato dovrà far pervenire, **entro 60 giorni**, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.
4. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 9 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

Allegato A

VERBALE DI ACCERTAMENTO PER INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
(Legge 584/1975 e art.51 Legge 3/2003 integrato art. 4 D.L. 104/13 - VIOLAZIONE
AMMINISTRATIVA Legge 689/1981)

VERBALE n. ___/sede: _____ del _____

Il giorno _____ alle ore _____ nei locali interni o nelle zone esterne di pertinenza dell'Itet Carducci-Galilei di Fermo il sottoscritto _____
dirigente / DSGA / ATA / docente preposto all'accertamento e contestazione delle infrazioni al divieto di fumo

HA ACCERTATO

che l'alunno / dipendente / altro _____ eventuale classe _____ nato/a a _____
il _____ e residente a _____ via _____

HA VIOLATO

le disposizioni della legge 11.11.1975 n. 584 e legge 16.01.2003 n. 3 integrato dall'Art. 4 legge 8 novembre 2013, n. 128 in quanto (descrivere il tipo e le modalità dell'infrazione: es. sorpreso nell'atto di fumare ...; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato ...)

- in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza;
- in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni
- in zona chiusa o su scale di emergenza
- in caso di recidiva
- altro _____

Il trasgressore dichiara:

Per i motivi suddetti, commina allo/a stesso/a una ammenda pari a €

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d.lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della

violazione, di una somma pari alla forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, da effettuarsi:

1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Fermo;
2. con delega alla propria banca al pagamento;
3. presso gli uffici postali.

Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo 131T e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo nell'istituto scolastico Itet "Carducci-Galilei").

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare entro 60 giorni dalla data di contestazione copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

Il responsabile preposto
